



Comune di  
ESTERZILI  
Provincia di Cagliari  
Prot. Partenza n. 0000980 del 31-03-2016  
Reg. del alle ore 16:32:11  
Cat. 4 Cl. 5 Fasc.



**Comune di Esterzili**  
**Piazza Sant'Ignazio n.1**  
**08040 – Esterzili (Ca)**

**OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

#### IL SINDACO

Premesso che

- l'art. 1, comma 611 e ss., della L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) stabilisce una disciplina finalizzata ad avviare un processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie dirette o indirette riconducibili dalle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali;
- l'obiettivo della menzionata disciplina risiede nella volontà del Legislatore di realizzare un processo di razionalizzazione della spesa pubblica a livello locale e di favorire la tutela della concorrenza;
- il comma 611 del richiamato art. 1 della L. n. 190/2014 individua i seguenti criteri generali a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione:
  - eliminare le società e le e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Considerato che:

- nell'ambito di tale processo di razionalizzazione, il comma 612 del richiamato art. 1 della L. n 190/2014 prevede che entro il 31 marzo 2015 i Sindaci approvino un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie elaborato sulla base dei principi sopra illustrati;
- il predetto piano, a cui deve essere allegata una relazione tecnica, definisce modalità e tempi di attuazione del piano di razionalizzazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il Comune di Esterzili ha elaborato un piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette ed una relazione tecnica

#### DECRETA

1. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Esterzili, allegato al presente atto;
2. di dare atto che il suddetto piano prevede il mantenimento, nel corso dell'anno 2015, della partecipazione del Comune nella società Abbanoa S.p.a.
3. di dare mandato ai competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del menzionato Piano e della relazione tecnica e degli adempimenti previsti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di trasmettere il Piano di razionalizzazione e la relazione tecnica alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti così come stabilito dalla disciplina posta dalla L. n. 190/2014.

Esterzili, lì 31.03.2015

Il Sindaco  
Giovanna Melis



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Melis", written over a horizontal dotted line.

## **ALLEGATO A - Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

### **I – Introduzione generale**

#### **1. Premessa**

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### **2. Piano operativo e consuntivo.**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire ed è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri

organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del - reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*. E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

### **II – Le partecipazioni del Comune di Esterzili**

#### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Esterzili partecipa al capitale delle della società Abbanoa SPA con una quota del 0,0114239 %

La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del presente Piano .

### **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

#### **1. Abbanoa S.P.A.**

Questo Comune detiene n. 17.510 quote azionarie dell'ESAF Spa che successivamente è stata trasformata in Abbanoa SPA società che nella regione Sardegna costituisce un ambito unico ,gestisce il servizio idrico integrato per un valore di € 22.556,69.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione della partecipazione in quanto fondamentale servizio pubblico di rilevanza economica.

## RELAZIONE TECNICA

### 1. Le partecipazioni del Comune

Il Comune partecipa al capitale della seguente società:

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Abbanoa S.p.a	Società per azioni	n. 1 amministratore unico n. 1 revisore n. 1394 dipendenti

Codice fiscale/partita Iva	02934390929
Forma giuridica	Spa
Anno di costituzione	28/12/2004
Natura di holding	NO
Sede legale	Nuoro
Indirizzo	VIA STRAULLU 35
Telefono	0784/213600
PEC	INFO@ABBANO.IT
Sito istituzionale	www.abbanoa.it
Attività svolta	Gestione servizio idrico integrato (servizio idrico, depurazione e potabilizzazione)
Oneri per il Comune:	
- Per contratto di servizio	
- Per trasferimenti in conto capitale	
- Per trasferimenti in conto esercizio	
- Per concessione di crediti	
- Per copertura disavanzi o perdite	
- Per acquisizione di quote societarie	
- Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	no
0,0114239%	0,0114239%
Rappresentante nominato dal Comune	NO
- Se SI indicare cognome e nome	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Attivo patrimoniale	917.478.328	922.733.052
A) Crediti verso soci per	0	0

versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni	300.746.528	187.893.465
C) Attivo circolante	616.445.118	734.562.178
D) Ratei e risconti	286.682	277.408
<b>Passivo patrimoniale</b>	<b>917.478.328</b>	<b>922.733.052</b>
A) Patrimonio netto	94.275.416	225.242.950
B) Fondi per rischi ed oneri	25.703.491	28.380.077
C) Trattamento di fine rapporto	2.135.531	2.121.600
D) Debiti	794.368.871	666.007.294
E) Ratei e risconti	995.091	981.132
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
Valore della produzione	359.057.989,00	216.264.374,00
Costi della produzione	254.405.419,00	223.740.452,00
Proventi e oneri finanziari	-5.351.741	-3.514.759
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	-1.420.574	29.170.574
Utile (perdite) dell'esercizio	-11.587.246	71.967.535

## 2. Analisi tecnica del piano operativo di razionalizzazione

### 2.1. Società Abbanoa Spa

Il comune è proprietario di n. 17.510 azioni della società pari allo 0,0114239% del capitale sociale.

La proprietà delle azioni deriva in parte dalla originaria proprietà di una quota della società Esaf, successivamente trasformata in Abbanoa Spa e in parte da un successiva sottoscrizione di un aumento di capitale.

La società si occupa della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica e in particolare della gestione la gestione, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera C) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, del servizio idrico integrato esclusivamente nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) unico della Sardegna e sulla base di convenzioni aventi contenuti stabiliti preventivamente dall'Autorità d'Ambito.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione né che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 22.556,69.


La società ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando:

Anno	Utile	Perdita
.....2012.....		€ 11.587.246,00
.....2013.....	€ 71.967.535,00	

L'articolo 1, comma 611, della legge 190/2014, prevede fra i criteri per la razionalizzazione, l'aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e non la soppressione.

Si propone il mantenimento della partecipazione

Il responsabile dell'area finanziaria  
Dott. Pietro Arasu



.....

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

